

Publicato il 12/05/2023

N.00841_2023 REG.PROV.CAU.
N. 02180/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2180 del 2023, proposto da Co.Ge.In. Consorzio Generale Infrastrutture in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caserta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza del Comune di Caserta n. 54542 del 3 maggio 2023 di sgombero e rilascio del compendio immobiliare denominato "parcheggio interrato di Piazza Carlo III" ubicato in Caserta, al Viale Vittorio Veneto;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto sussistente – anche alla luce della documentazione depositata in atti – il presupposto della estrema gravità ed urgenza richiesto dall'art. 56 c.p.a. nelle more della trattazione collegiale dell'istanza cautelare nella camera di consiglio del 24 maggio 2023.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza ex art. 56 c.p.a. nei sensi di cui in motivazione e fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 24 maggio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 12 maggio 2023.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO



Città di Caserta

Medaglia d'oro al Merito Civile

OGGETTO: Ordinanza di sgombero e rilascio del compendio immobiliare denominato “parcheggio interrato di Piazza Carlo III”, ubicato in Caserta, Viale Vittorio Veneto.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con convenzione rogata in data 16 gennaio 1990 (n. 3635 di rep.), l’Agenzia del Demanio rinnovava per la durata di anni sei con decorrenza dal 24 marzo 1990 la concessione al Comune di Caserta del suolo e del sottosuolo di ubicazione del “parcheggio di Piazza Carlo III”, sito in Caserta, Viale Vittorio Veneto;
- con delibera di G.M. n. 1116 dell’11 giugno 1990 e delibera di G.C. n. 106 del 18 ottobre 1990, il Comune di Caserta adottava il programma comunale di localizzazione dei parcheggi viabilità connessa delle aree di sosta e parcheggio;
- in particolare, con la delibera di G.C. n. 106 del 18 ottobre 1990, l’ente individuava nell’A.T.I. costituita tra la società ITALGENCO e il Consorzio Generale Infrastrutture(CO.GE.IN.) il soggetto cui affidare la concessione per lo studio generale di fattibilità del piano parcheggi, del piano viabilità e la relativa realizzazione e gestione;
- in data 10 ottobre 1991, con atto a rogito del notaio Giovanni Battista Musto, il Comune di Caserta e l’A.T.I., costituita tra la società ITALGENCO e il Consorzio Generale Infrastrutture (CO.GE.IN.), stipulavano una convenzione per l’affidamento in concessione dello studio preliminare, progettazione, costruzione e delle opere relative al piano parcheggi;
- l’art. 2 di siffatta convenzione prevedeva che *“il Concessionario provvederà in primo luogo alla realizzazione ed alla successiva gestione del parcheggio ubicato in Piazza Carlo III, quale risulta dall’unificazione dei precedenti progetti di due distinti parcheggi in Piazza Carlo III e Via Gasperri ai sensi della predetta delibera consiliare del 18 ottobre 1990, n. 106”*;
- la convenzione appena richiamata prevedeva altresì la necessaria stipula di atti aggiuntivi onde costituire in favore dell’A.T.I. il diritto di superficie sulle aree individuate nelle planimetrie allegate ai progetti esecutivi e/o relativo sottosuolo (con modalità e durata a determinarsi al momento della stipula degli atti aggiuntivi), ai sensi dell’art. 3 della convenzione, nonché al fine di stabilire la durata della concessione in riferimento a ciascun parcheggio, ai sensi dell’art. 11 della convenzione;
- gli atti aggiuntivi previsti dalla convenzione sottoscritta in data 10 ottobre 1991 non sono mai stati stipulati dalle parti;



Città di Caserta

Medaglia d'oro al Merito Civile

- con delibera di G.M. n. 320 del 28 febbraio 1996, l'ente prendeva atto che il Consorzio CO.GE.IN. aveva assunto la qualità di capogruppo e mandataria dell'A.T.I.;
- l'A.T.I. provvedeva, sostanzialmente *sine titulo* - difettando sia del diritto di superficie sul bene pubblico che di una valida concessione di bene e servizio - , alla realizzazione e gestione *sine die* del parcheggio interrato sito in Piazza Carlo III;
- l'Agenzia del Demanio, filiale Campania, trasmetteva al Comune di Caserta (che, a sua volta, inoltrava al Consorzio CO.GE.IN.) la nota prot. 2012/5794/FCAM/ST del 9 maggio 2012 con cui l'ente comunale veniva invitato a provvedere entro trenta giorni alla riconsegna del menzionato complesso demaniale libero di persone e cose;
- con determina dirigenziale n. 61463 del 31 luglio 2012, il Comune di Caserta disponeva l'annullamento dell'atto di concessione e la risoluzione e decadenza della relativa convenzione stipulata con l'A.T.I. in data 10 ottobre 1991;

PRESO ATTO CHE:

- il TAR Campania Napoli, con sent. 2661/2014 pubblicata in data 14 maggio 2014, ha respinto il ricorso proposto dal Consorzio CO.GE.IN. avverso la determina dirigenziale n. 61463/2012 del Comune, rilevando altresì la nullità della convenzione stipulata in data 10 ottobre 1991 e confermando la legittimità dell'annullamento della concessione disposto dall'ente;
- il Consiglio di Stato, con sent. 5231/2019 pubblicata in data 24 luglio 2019, ha rigettato l'appello proposto dal Consorzio CO.GE.IN. avverso la sent. 2661/2014 del TAR Campania Napoli;
- le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36595/2021 pubblicata in data 25 novembre 2021, hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Consorzio CO.GE.IN. avverso la sent. n. 5231/2019 del Consiglio di Stato;
- Che il Collegio Arbitrale con lodo definitivo del 13.10.2022, nella controversia insorta tra il Consorzio COGEIN e il Comune di Caserta, ha definitivamente dichiarato l'improcedibilità delle domande *per nullità della clausola compromissoria*;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Caserta, con pratica n. 12409 del 28 novembre 2013, ha trasmesso all'Agenzia del Demanio apposita domanda di attribuzione ex d.lgs. n. 85/2010 e art. 56 bis del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazione dall'art. 1, comma 1, della l. n. 98/2013, domanda di



Città di Caserta

Medaglia d'oro al Merito Civile

- attribuzione a titolo non oneroso del bene demaniale “Parcheggio interrato Carlo III”, sito in Caserta, Viale Vittorio Veneto;
- l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, con nota prot. n. 8728 del 26 giugno 2017 ha rilasciato il proprio parere positivo in merito alla predetta richiesta di trasferimento, richiedendo al contempo di confermare tale attribuzione mediante approvazione di una delibera di Consiglio Comunale;
 - con delibera di G.C. n. 71 del 12 luglio 2017, l’ente comunale ha confermato la volontà di procedere all’acquisizione al patrimonio immobiliare dell’ente, a titolo non oneroso, del citato bene di proprietà dello Stato;
 - con decreto del Direttore regionale n. 12216 del 14 settembre 2017, l’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, ha trasferito, a decorrere dalla data del provvedimento in questione, a titolo gratuito, al Comune di Caserta, ai sensi dell’art. 56 bis del d.l. n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013, **la piena e assoluta proprietà** del compendio immobiliare denominato “Parcheggio interrato”, ubicato nel Comune di Caserta nell’area sottostante Piazza Carlo III;

RILEVATO CHE:

- il Tar Campania con la richiamata sentenza n. 2661/2014 ha precisato che la concessione dell’area in questione in favore dell’A.T.I. ha di fatto prodotto e continua a produrre a tempo indeterminato effetti duraturi e pregiudizievoli, per cui il trascorre del tempo non solo non esclude l’adozione del provvedimento (cfr. annullamento della concessione) ma anzi rende maggiormente urgente la cessazione di uno stato di illegalità nella gestione del bene demaniale;
- in ragione dell’annullamento della concessione disposto dal Comune, nonché del fatto che il Consorzio CO.GE.IN. non vanta alcun diritto reale di godimento sul bene *de quo*, non trova giustificazione alcuna la presenza del Consorzio nel compendio immobiliare denominato “Parcheggio interrato di Piazza Carlo III”;
- è interesse dell’ente comunale rientrare nel possesso e nella disponibilità del “Parcheggio interrato” nell’area sottostante Piazza Carlo III, bene immobile che il Comune intende valorizzare mantenendone, in ogni caso, l’uso pubblico;

OSSERVATO CHE:

- l’art. 823, comma 2, del codice civile, nel disciplinare la condizione giuridica del demanio pubblico stabilisce che “spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che ne fanno parte del demanio pubblico. Essa ha la facoltà



Città di Caserta

Medaglia d'oro al Merito Civile

sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, regolati dal presente codice” e che l’autotutela patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche è esercitabile nei confronti di beni appartenenti anche al patrimonio indisponibile dell’ente comunale per effetto del combinato disposto degli artt. 826, comma 3, e 828 c.c. .

- nella fattispecie, ricorre la facoltà di autotutela esecutiva amministrativa per rientrare nel possesso della disponibilità del bene sopra citato;
- l’art. 21ter, comma 1, della legge n. 241/90, prevede che “nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge”;
- in data 17/05/2022 con prot. 55890 veniva inviata al Consorzio CO.GE.IN. apposita diffida ai fini del rilascio, entro e non oltre il termine di giorni 7 dalla ricezione, del compendio immobiliare denominato “Parcheggio interrato”, ubicato nel Comune di Caserta nell’area sottostante Piazza Carlo III, regolarmente notificata a mezzo polizia municipale di Caserta con nota pec, giusto prot. 55989 del 17/05/2022;
- l’area in questione, ad oggi, risulta ancora occupata *sine titulo* dal Consorzio CO.GE.IN. che ivi gestisce illegittimamente il relativo servizio di parcheggio;
- è pertanto doveroso intimare lo sgombero dell’area occupata *sine titulo*, entro il termine di giorni 15 dalla notifica della presente ordinanza;

Vista, letta e richiamata la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto, letto e richiamato il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 822 e ss. del codice civile;

Tutto ciò premesso, considerato e richiamato

ORDINA

al Consorzio CO.GE.IN. (Consorzio Generale Infrastrutture) in liquidazione, con sede legale in Caserta, viale delle Industrie, n. 10/12 (c.f. e p.iva [redacted]), in persona del legale rapp.te pro tempore e liquidatore, GRANATA MARIO C.F. [redacted] come da visura effettuata presso agenzia entrate, quale capogruppo mandatario dell’A.T.I. costituita con la società ITALINPA, il rilascio dell’area denominata “parcheggio interrato di Piazza Carlo III”, ubicato in Caserta, Viale Vittorio Veneto.



Città di Caserta

Medaglia d'oro al Merito Civile

INTIMA

al Consorzio CO.GE.IN. (Consorzio Generale Infrastrutture) in liquidazione, con sede legale in Caserta, viale delle Industrie, n. 10/12 (c.f. e p.iva [REDACTED]), in persona del legale rapp.te pro tempore e liquidatore, GRANATA MARIO C.F. [REDACTED] quale capogruppo mandatario dell'A.T.I. costituita con la società ITALINPA, di lasciare entro 15 giorni il compendio immobiliare denominato "parcheggio interrato di Piazza Carlo III" libero da cose e/o persone, al fine di consentirne il pieno e libero utilizzo da parte del Comune di Caserta per le proprie finalità pubbliche.

AVVERTE

- 1) Decorso inutilmente il termine di 15 gg dalla data della notifica, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione forzata della presente ordinanza di sgombero, con l'ausilio della Forza Pubblica.
- 2) Le operazioni di sgombero avverranno anche nel caso in cui Ella non fosse all'interno dell'immobile denominato "parcheggio interrato di Piazza Carlo III", ubicato in Caserta, Viale Vittorio Veneto.
- 3) Qualsiasi bene mobile rinvenuto all'interno dell'immobile sarà custodito in un locale del Comune con spese a carico dell'interessato

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza sia eseguita dal Comando di Polizia Locale.
- 2) Che la presente ordinanza di sgombero sia notificata, in ordine:

CO.GE.IN. (Consorzio Generale Infrastrutture) in liquidazione, con sede legale in Caserta, viale delle Industrie, n. 10/12 (c.f. e p.iva [REDACTED]), in persona del legale rapp.te pro tempore e liquidatore, GRANATA MARIO C.F. [REDACTED], al seguente domicilio digitale della società indirizzo di posta certificata: [REDACTED]

e per competenza:

al Comandante della Polizia Locale del Comune di Caserta



Città di Caserta

Medaglia d'oro al Merito Civile

- 3) Che la presente ordinanza di sgombero sia pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente e sul sito istituzionale omettendo i dati personali del destinatario.
- 4) Ai sensi dell'art. 3 c. 4 Legge 241/90, avverso la presente ordinanza di sgombero è facoltà di chiunque vi abbia interesse proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania entro 60 giorni dalla data di notifica.
- 5) Ai sensi dell'art. 8 L. n. 241/1990 s.m.i, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dirigente al Patrimonio Ing. Luigi Vitelli

IL DIRIGENTE

Ing. Luigi Vitelli



Firmato digitalmente da:

LUIGI VITELLI